

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6294 del 30/11/2018
Oggetto	FC18A0025 - AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN COMUNE DI FORLI' (FC) - RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA TERRAMIA S.S. DI GASPERINI ANDREA E STEFANO - USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6526 del 29/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN COMUNE DI FORLÌ (FC)
RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA TERRAMIA S.S. DI GASPERINI ANDREA E STEFANO
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA FC18A0025

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le

spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;

- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTA:

- la domanda di nuova concessione con perforazione di nuovo pozzo presentata in data 15/10/2018 con protocollo PGFC/2018/17761 da Gasperini Andrea (C.F. GSPNDR94B25D704M) titolare della Società Agricola Terramia S.S. di Gasperini Andrea e Stefano (P.IVA 04411060405) con sede in via Tripoli n. 68/A in comune di Forlì (FC) per il prelievo di acqua pubblica sotterranea in via Tamberlicchi in comune di Forlì (FC) per uso irrigazione agricola. Pratica FC18A0025;

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che:

- Il pozzo sarà ubicato su terreno di proprietà della ditta richiedente, distinto nel NCT del comune di Forlì (FC) al foglio n. 116 mappale 589;
- il prelievo avverrà mediante un pozzo avente un diametro esterno di mm 180 e una profondità massima di 28,00 metri dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di Kw 10,00 e portata massima di 10,00 l/s;
- la quantità d'acqua massima necessaria è pari complessivamente a 2.900 mc/anno;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

1. il prelievo insiste nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore" (cod. 0610ER-DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo "*buono*";

2. l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "lieve";
3. dati i valori di subsidenza assenti, la soggiacenza in deficit moderato e il trend piezometrico in diminuzione, il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità elevata";

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Repulsione**", ovvero la derivazione è compatibile, con le seguenti prescrizioni:

- l'installazione del misuratore dei volumi emunti;
- in fase di rinnovo sarà richiesto uno studio sull'andamento piezometrico del sito.

ACCERTATA inoltre, sulla base dei contenuti delle DGR n.1415/2016 e n.1195/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola, per una quantità massima annua di mc 2.900 - inferiore al fabbisogno teorico pari a mc 3.672 - per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 01.50.00 impiantato a orticole;

VISTI inoltre:

- il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 32172/CES/8260 del 30/10/2018, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/18575 del 30/10/2018 che dichiara che il fondo ubicato nel Comune di Forlì (FC) al foglio n. 116 mappali 589 NON risulta interessato dalla presenza di alcun impianto irriguo in pressione, in gestione al Consorzio di Bonifica;
- il parere interno della S.A.C. - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 19/10/2018 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di nuovo pozzo ubicato su terreno distinto nel NCT del comune di Forlì (FC) al foglio n. 116 mappale 589 con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

PRESO ATTO che:

- il richiedente ha versato l'importo di € 99,00 in data 15/10/2018 con bonifico bancario dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, l'**autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo** ad uso irrigazione agricola possa essere rilasciata ai sensi degli art. 16 del RR 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare la Società Agricola Terramia S.S. di Gasperini Andrea e Stefano (P.IVA 04411060405) con sede in via Tripoli n. 68/A in comune di Forlì (FC) a perforare un nuovo pozzo**, secondo le modalità e per l'utilizzazione prevista nella domanda presentata in data 15/10/2018 con protocollo PGFC/2018/17761. Il pozzo sarà ubicato in via Tamberlicchi in comune di Forlì (FC) su terreno di proprietà della ditta richiedente e distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 116 mappale 589. Pratica FC18A0025;
2. che l'autorizzazione riguarda la perforazione di un pozzo ad uso irrigazione agricola avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
 - **profondità massima m. 28 dal piano campagna;**
 - **diametro max esterno della colonna filtrante mm 180;**
 - **equipaggiato con elettropompa sommersa;**
 - **coordinate geografiche UTM RER: X: 741.908 - Y: 903.753;**I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della relazione integrativa di avvenuta perforazione pozzo (*paragrafo Comunicazioni*);
3. **di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare alla concessione di derivazione di acque pubbliche** che potrà essere rilasciata a conclusione del procedimento di cui agli art. 18 del Regolamento Regionale n. 41/01, per uso irrigazione agricolo per un volume annuo massimo di mc. 2.900, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione dell'avvenuta perforazione. **Il prelievo sarà permesso solo dopo l'adozione e la notifica del relativo atto di concessione;**
4. che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle L. L. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L. R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
5. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
6. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae;
7. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
8. di notificare al richiedente copia del presente provvedimento autorizzativo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo andrea94.gasperini@pec.it , che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
9. **di stabilire che la perforazione sia subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI

1. I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Struttura Arpae.
2. La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori di perforazione adottando tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare la salute pubblica.

3. Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
 - cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso al fine di evitare il rimescolamento di acque di falde diverse, con eventuale costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo;
 - installazione dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 - il pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
 - dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11/03/1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
 - esecuzione di prove di portata di caratterizzazione dell'opera;
4. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni/prescrizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.
5. **La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.**

COMUNICAZIONI

1. Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il richiedente dovrà comunicare a questa Struttura Arpae all'indirizzo elettronico aooofc@cert.arpa.emr.it :
 - **la data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni;**
 - **la data prevista per il completamento dell'opera di captazione** (posa in opera della colonna filtrante) **con almeno tre giorni d'anticipo;**
 - **l'esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita relazione integrativa contenente:**
 - a) esatta localizzazione della perforazione su planimetria 1:2.000 e C.T.R.;
 - b) descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - c) stratigrafia dei terreni attraversati;
 - d) tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
 - e) tipo di falda captata.

PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI

1. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.
2. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), **i lavori dovranno essere immediatamente sospesi,**

dandone immediata comunicazione formale a questo Struttura Arpa, che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante.

TERMINI

1. La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei** dalla data di notifica durante i quali non è possibile attingere acqua dal pozzo perforato.
2. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DINIEGO DI CONCESSIONE

1. La presente autorizzazione potrà essere revocata, senza che il richiedente abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate darà luogo al diniego della richiesta concessione ed al conseguente obbligo di smantellamento del pozzo, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

1. **A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla L. 4 agosto 1984 n. 464 nel caso di perforazioni che superano i 30,00 mt. di profondità, ovvero la comunicazione della stessa a: ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati, n° 48 - 00144 Roma, con apposita modulistica reperibile dal sito: http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/. L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;**
2. La perforazione del pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152.
3. I materiali provenienti dallo scavo della perforazione potranno essere depositati sul terreno circostante o utilizzati in altro sito ai sensi del DM n. 161 del 21/09/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e s.m.i. o conferiti in discarica autorizzata come rifiuto (D.Lgs. 152/06 artt. 185 e 266 c. 7).
4. Qualora le acque di spurgo durante la fase di perforazione vengano scaricate, il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali all'autorità competente.
5. Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.
6. Il richiedente è tenuto in generale all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il richiedente è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
7. E' ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'autorizzazione alla perforazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a

persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
**Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.